



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Data 29-09-20

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MONTESI GIANDOMENICO	P	ROSSI MARSILIO	P
CECCOMANCINI ROCCO	P	PONTANI MICHELE	P
CAVALLETTI FLAVIA	P	MICHELANGELI CATERINA	P
BOCCI SABRINA	P	DI SALVATORE CARLO	P
ALLEGRI VITTORIO	A	ERGASTI MARIA	P
DI GIROLAMO VALERIA	P		

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 10, assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

BOCCI SABRINA
ROSSI MARSILIO
DI SALVATORE CARLO

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco introduce il punto otto all'ordine del giorno: Regolamento Tari

La Consigliere Ergasti chiede informazioni in merito al sistema di funzionamento del VUS e come vengono calcolati i costi. Il Sindaco evidenzia che le decisioni in materia tariffaria vengono adottate dall'AURI e dall'Assemblea dei Sindaci. Le tariffe inoltre si basano sul PEF elaborato in base indicazioni ARERA. Evidenzia inoltre che sono state previste agevolazioni tari per le attività economiche chiuse durate in mesi in cui è stato attivato il lock-dwn per l'emergenza sanitaria, mediante ricorso a risorse di bilancio. Per il resto le tariffe rimangono sostanzialmente simili a quelle degli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – comprensivo della (TARI) e della (TASI) vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 30 del 23.07.2014 e s.m.i.;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – comprensivo della (TARI) e della (TASI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 30/2014, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune e conseguentemente all'abolizione ad opera dell'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale, che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico, di cui al comma 15, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedent

e
”;

Visti

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57- bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 il quale prevede che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”, abrogato dall’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 che ha ulteriormente differito al 30/04/2020 e l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che l’ha posticipato ulteriormente al 31/05/2020;

- l'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19", che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, abrogato dall'art. 138 del D.L. 34/2020 concernente "allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione" il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, parere n. 11 del 28/09/2020;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 (Michelangeli Caterina, Di Salvatore Carlo, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. **di approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto: di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – comprensivo della (TARI) e della (TASI), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", approvato con delibera di consiglio comunale n° 30 del 23.07.2014, e successive modifiche per la sola parte concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI). Il nuovo Regolamento TARI è allegato alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. **di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 e che da tale data cessa di avere efficacia il regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", per la sola parte relativa alla TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 23.07.2014;

4. **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia il regolamento allegato;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 (Michelangeli Caterina, Di Salvatore Carlo, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare la gestione di esercizio ordinaria dal 01/01/2020;

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 07-10-20 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO

li, 07-10-20

F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla
Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al
Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li

Il Segretario Comunale

F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto
(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co-
municata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le-
gittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134,
comma 1, D.Lgs.267/2000.

Cerreto di Spoleto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE